

ACCORDO DI RICERCA TRA

Università degli Studi di Foggia, con sede legale in Foggia, Via A. Gramsci 89/91 • Codice fiscale: 94045260711 • Partita IVA: 03016180717

PEC: protocollo@cert.unifg.it, rappresentata dal Rettore, Professor Lorenzo Lo Muzio;

e

L' Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (di seguito denominato "INGV") con sede e domicilio fiscale in via di Vigna Murata 605-00143 Roma, P.IVA 06838821004, pec aoo.roma@pec.ingv.it, agli effetti del presente atto rappresentato dal Presidente pro tempore Dott. Fabio Florindo, a ciò autorizzato per la sua carica di Rappresentante Legale e domiciliato presso la sede dell'INGV;

di seguito denominate anche congiuntamente "le Parti",

PREMESSO CHE

- le Università sono il centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è compito delle Università elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari di ricerca, finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato o da Organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca;
- il Decreto Legislativo n. 381 del 29/09/2009 ha istituito l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (di seguito "INGV"), Ente di ricerca scientifica dotato di personalità giuridica di diritto pubblico con autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e all'art. 2 comma 1, 2 e 3 ne definisce le attività;
- in base all'art. 2 del proprio Statuto (G.U. 27/2/2018), l'INGV ha il compito di promuovere e di valorizzare la ricerca scientifica e tecnologica nel campo delle geoscienze e di valorizzarne i risultati; l'INGV progetta e coordina programmi nazionali e internazionali, anche in partenariato con altre istituzioni pubbliche e private;
- l'articolo 4 dello Statuto dell'Università di Foggia, ai sensi del quale l'Ateneo, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può stabilire rapporti con enti pubblici e privati italiani attraverso contratti e convenzioni per ogni forma di cooperazione didattica e scientifica e comunque per lo svolgimento di attività di comune interesse;
- L'INGV e, in particolare, l'Osservatorio Nazionale Terremoti, sono impegnati nel monitoraggio degli eventi sismici e tsunamigenici, nonché nella diffusione, alla popolazione, di aspetti informativi sul rischio diversi dall'allerta, nel cui procedimento di elaborazione sono tuttavia coinvolti.
- L'INGV ha sviluppato ricerche in tema di sistemi di allerta rapida sui terremoti e tsunami nell'ambito di numerosi progetti tra cui *Art-it* finanziato dal MUR D.M. n 850 FOE 2015 e "AETHER", Programma di Cooperazione Territoriale Europea INTERREG V7A Grecia – Italia 2014-2020.
- l'INGV opera in regime di convenzione con il Dipartimento della Protezione Civile nazionale (DPC) per i servizi di sorveglianza;
- l'INGV ha recentemente concluso una convenzione quadro con il Dipartimento della Protezione Civile Regione Puglia per lo sviluppo di attività di interesse di questo accordo;
- l'INGV opera in regime di convenzione con il Dipartimento della Protezione Civile nazionale (DPC) per i servizi di sorveglianza;
- Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Foggia sarà impegnata in programmi di ricerca e di sviluppo con l'INGV e alcune delle ricerche sviluppate troveranno la costante collaborazione del personale dei due Enti.

Tutto quanto sopra premesso, le parti, come sopra rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 (Valore delle premesse e Oggetto)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

In base al presente Accordo, le Parti collaboreranno allo svolgimento attività di mutuo interesse legate alla gestione dei rischi naturali e delle relative responsabilità nel territorio della città di Foggia.

In particolare, l'INGV offrirà all'Università di Foggia, la disponibilità di personale dedicato alla formazione universitaria sugli aspetti scientifici legati a terremoti e tsunami e, parimenti, metterà a disposizione della stessa

Università la documentazione tecnica sui sistemi di monitoraggio e allerta operativi sia a livello nazionale che regionale funzionali allo svolgimento della ricerca.

L'Università di Foggia offrirà uno studio, anche a partire da una raccolta di dati giurisprudenziali e dottrinali, delle responsabilità relative alla procedimentalizzazione nella gestione del monitoraggio sismico, della definizione dello scuotimento del suolo e della pericolosità connessa, nonché delle problematiche legate alla cooperazione sincronica e diacronica nella gestione della stessa. A questo proposito, l'Università di Foggia codificherà protocolli sperimentali volti ad una migliore efficienza del sistema e ad una più precisa definizione delle relative responsabilità.

Art. 2 (Responsabili Scientifici)

Il coordinamento dell'attività di ricerca viene affidato a due Responsabili Scientifici aventi il compito di:

- verificare il novero delle attività di ricerca necessarie all'obiettivo scientifico prescelto;
- verificare l'attività in corso d'opera e in ogni sua fase;
- provvedere alla risoluzione di eventuali problemi operativi sorti nel corso dell'attività di ricerca;
- garantire nei confronti del rispettivo personale l'adozione di misure idonee ad assicurare la riservatezza delle informazioni eventualmente scambiate.

Ai fini dell'esecuzione del presente Accordo le parti indicano come Responsabile scientifico le persone di seguito indicate:

Per l'INGV, il Dottor Alessandro Amato (di seguito indicato come "Responsabile Scientifico") il quale fornisce i seguenti recapiti per ogni comunicazione relativa al presente Accordo: tel. 06/51860414; indirizzo email alessandro.amato@ingv.it; indirizzo Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, via di Vigna Murata, n. 605, 00143, Roma.

Per l'Università degli Studi di Foggia, la **Professoressa Valeria Torre** (di seguito indicato come "Referente Scientifico") la quale fornisce i seguenti recapiti per ogni comunicazione relativa al presente Accordo: tel. 0881 582210; indirizzo email valeria.torre@unifo.it; indirizzo Foggia, Via A. Gramsci 89/91, 71121, Foggia.

Ciascuna Parte ha facoltà di sostituire il proprio Responsabile Scientifico dandone comunicazione scritta all'altra con l'indicazione del nominativo del nuovo Responsabile e della data dalla quale decorre tale incarico.

Art. 3 (Obblighi delle parti)

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 del presente atto, ciascuna Parte mette gratuitamente a disposizione dell'altra, le conoscenze, le competenze e le risorse strumentali e umane di cui dispone e che ritiene necessarie al compimento delle attività di ricerca.

Le attività verranno svolte dalle Parti presso la sede del Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Foggia e presso l'INGV, sede di Roma.

L'INGV contribuisce alle attività di ricerca svolte dal Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Foggia mediante il versamento di una somma pari complessivamente ad euro 5.000,00, da corrispondersi alla stipula del presente accordo.

La predetta somma costituisce un contributo alla ricerca ed è finalizzata, altresì, al rimborso delle spese eventualmente sostenute, che potranno riguardare l'organizzazione di eventi convegnistici, seminari e cicli di lezioni, nonché l'effettuazione di pubblicazioni a stampa e on line.

Pertanto, l'operazione non è soggetta all'IVA.

L'INGV si riserva la facoltà di rinnovare, in tutto o in parte, il contributo economico di cui al comma precedente.

L'Università degli Studi di Foggia, ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, pena della nullità del presente affidamento e dell'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della medesima legge. Si indicano di seguito i dati per il versamento da effettuarsi sul conto di Tesoreria unica TU0000027171 intestato all'Università di Foggia presso la Banca d'Italia: IBAN IT73U0100004306TU0000027171.

Allo scadere del presente accordo l'Università degli Studi di Foggia invierà all'INGV una relazione sulle spese sostenute con il contributo di cui al precedente punto 3.

3bis (Oneri economici)

Il Dipartimento dichiara che il contributo economico previsto a carico di INGV è da intendersi quale mero rimborso spese, privo di natura corrispettiva, finalizzato alla copertura parziale dei costi sostenuti dal Dipartimento per la realizzazione di attività rientranti in ambito istituzionale e oggetto del presente accordo. A fronte di tale contributo

sarà predisposta una rendicontazione sintetica delle spese sostenute. Il Trasferimento si configura come operazione fuori campo IVA ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a), del DPR 633/1972.

Art. 4 (Personale)

Ciascuna parte individuerà il proprio personale impegnato nelle attività di ricerca, incluse eventuali risorse assunte con il contributo di cui all'art. 3 che precede. Il personale coinvolto può essere sostituito.

I nominativi delle risorse di cui al comma 1 dovranno essere comunicati all'altra parte a mezzo pec, con l'indicazione della decorrenza dell'incarico.

Ciascuna Parte cura che il proprio personale impegnato nelle attività di ricerca di cui al presente Accordo sia assicurato per danni derivanti a sé o a terzi dall'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo, con esclusione di qualsivoglia responsabilità dell'altra Parte.

Art. 5 (Durata)

Le Parti concordano che il presente accordo di collaborazione scientifica avrà durata pari a cinque anni dalla data della stipula e può essere rinnovato per un periodo di pari durata, previo accordo scritto tra le parti prima della scadenza.

Art. 6 (Proprietà ed uso dei dati)

Ciascuna Parte è e rimane proprietaria delle conoscenze, delle metodologie e del know how di cui dispone e dei diritti di proprietà intellettuale che mette a disposizione dell'altra al solo fine dello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo e in ragione della sua esecuzione per il tempo strettamente necessario.

Art. 7 (Pubblicazioni)

Le Parti si riservano il diritto di divulgare i risultati inventivi generati congiuntamente, a esclusivo scopo di ricerca, mediante pubblicazione su riviste o con altro mezzo, a firma di tutti i collaboratori ritenuti Autori da ciascuna parte.

Art. 8 (Oneri assicurativi e sicurezza sul lavoro)

Ciascuna parte si conforma alle polizze assicurative contro il rischio di infortuni al fine di garantirne la copertura del proprio personale coinvolto nell'esecuzione del presente Accordo e garantisce il rispetto della vigente normativa in materia di protezione e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 9 (Diritto di recesso e risoluzione dell'Accordo)

Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dall'Accordo mediante comunicazione via PEC da inviare all'altra Parte con preavviso di almeno 15 giorni.

Le attività di ricerca già in essere non saranno travolte dal recesso e proseguiranno fino a loro conclusione.

Art. 10 (Privacy)

Ai sensi del Regolamento Ue 679/2016 e ss.mm.ii., le parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti, anche verbalmente, in relazione al presente Accordo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (di seguito RGPD) e del D. Lgs. 10 agosto 2018, n.101 e ss.mm.ii. esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui al presente Accordo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connesse alla stipula dello stesso. Titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Art. 11 (Controversie)

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione del presente Accordo. Nel caso in cui la controversia non venga risolta amichevolmente, sarà competente il foro previsto per legge.

Art. 12 (Norme finali)

Il presente Accordo è esente dal pagamento delle imposte di bollo e di registro, ai sensi della Legge 23 dicembre 2015, n. 266, art. 1, commi 353 e 354.

Il presente accordo è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Accordo le Parti rinviando alle disposizioni del Codice civile, R.D: 16 marzo 1942, n. 262.

Il Presidente
Dott. Fabio Florindo

Per l'Università di Foggia
Il Rettore
Prof. Lorenzo Lo Muzio